



Comune di Campagnano di Roma

Città metropolitana di Roma Capitale

.....
Piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma
Tel: 06 90156040-51-52 - Fax: 06 9041991 - C.F. 0305680058

Settore V

Servizi 3 e 4 - Politiche sociali e scolastiche
06.90156076-06.90156040-0690156051-06.90156052

QUESITO CENTRO DI COTTURA

Con riferimento al quesito riguardante il centro cottura, si forniscono le seguenti delucidazioni:

Il criterio di attribuzione punteggi, indicato nella II colonna della tabella punteggi del Disciplinare di gara, mette in evidenza i requisiti necessari per raggiungere il punteggio massimo indicato nella III colonna, che, con riferimento al criterio n. 9 (Gestione emergenze), è pari a 10.

Nulla vieta che l'offerente possa formulare proposte prive di uno o più degli elementi evidenziati nella descrizione dei criteri di attribuzione. In tal caso, la Commissione Giudicatrice attribuirà un punteggio inferiore al punteggio massimo, in funzione di quanto indicato dall'offerente.

Peraltro, si ritiene opportuno evidenziare – limitatamente al criterio n. 9 - che le uniche proposte non ammesse a valutazione sono ivi tassativamente indicate, ovvero, *“centri di cottura di ospedali, aziende, scuole o altri enti”*. Al riguardo, con riferimento ai centri cottura di *“aziende”*, sono fatte salve, e quindi ammesse a valutazione, le proposte corredate dalla documentazione di avvalimento indicata nell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

Con riferimento alla titolarità del centro di cottura, si chiarisce che sarà data massima considerazione al centro di cottura dell'impresa o della capogruppo del R.T.I., fatti salvi i casi di legittimo avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e che il bando non esclude la titolarità del centro di cottura in capo ad altre aziende componenti il R.T.I..

In tale ultimo caso l'intestazione dell'autorizzazione sanitaria alla società partecipante o alla capogruppo, in caso di RTI, sarà considerata elemento di pregio dell'offerta.

Con riferimento infine ai centri di cottura non ammessi a valutazione – limitatamente al criterio n. 9 - si chiarisce che i centri cottura di aziende sono riferiti ai casi diversi dalle ipotesi di avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.